Comune di Aidone Regione Siciliana Libero Consorzio Comunale di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INO Corando	der <u>station</u>	immediatai	mente esecul	tiva: S	(0)	
OCCEPTO:						

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART.15 L.241/1990 DEL COMUNE DI AIDONE CON IL COMUNE DI MONTEVARCHI- AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA.

-RINVIATA
L'anno duemilaventicinque il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 17:07 e seguenti nella sede Municipale si è riunito, in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello del Presidente risultano :

			Presenti	Assenti
1	Presidente	CURIA FILIPPO	X	
2	Consigliere	LAVERSA TIZIANA		X Giust.
3	Consigliere	TESPI ANGELO		X Giust
4	Consigliere	PROFETA CONCETTA	×	न् व्यापना
5	Consigliere	SUFFIA GIANLORENZO	X	
6	Consigliere	MIRABELLA ALESSANDRA		X
7	Consigliere	CATALANO GIUSEPPE	χ	
8	Consigliere	GANGI SILVIA	×	
9	Consigliere	GANGI SONIA	X	
10	Consigliere	PALERIMO ZAGARA		X Givit
11	Consigliere	RACCUGLIA VALENTINA	X	. Mente.
12	Consigliere	DONATO MARIA	X	
		TOTALE	Š	Li

Partecipa il Segretario Comunale

Assume la Presidenza del Consiglio

Tilippo CURIA

Risultato che i Consiglieri sono in numero legale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essendo presente la maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 53 L.R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, i responsabili dei servizi interessati, ciascuno per la propria competenza, hanno espresso parere favorevole alla proposta, come in atti. La seduta è Pubblica

L'Assessore Anziano	Il Presidente	Il Segretario Comunale
	RELATA DI PUBBLICAZIO	DNE
Pubblicazione all'albo pretorio o	on-line del Comune dal	
		Il Messo Comuna
• •		
		certifica che il presente atto è stato
reclami.	ne del Comune dal	, senza opposizioni o
		Il Segretario Comunale
Il presente atto è divenuto esecut essendo stata dichiarata l'imi	tivo in data	: .2, L.R. 44/91) .
44/91).	, data di mizio p	disoneazione (Art. 12, c.1, L.X.
essendo trascorsi reclami.	gg. dall'inizio della pubblic	cazione senza opposizioni o
		Il Segretario Comunale
Per copia conforme all'originale Dalla residenza municipale, lì	a.	

¹ 15 gg. per quelle ordinarie: 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 DEL COMUNE DI AIDONE CON IL COMUNE DI MONTEVARCHI – AUTORIZZAZIONE ALLA ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco al fine di illustrare la proposta.

Il Sindaco espone come uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale è quella di realizzare una CER Comune di Aidone e soggiunge che è contenta della presenza del Presidente del Comitato dei Cittadini in seduta con cui ne hanno ampiamente discusso e ribadisce trattarsi di una opportunità ai fini della transizione energetica, con possibili benefici e vantaggi per i singoli e specifica come in diversi incontri è stato prospettato il funzionamento della comunità energetica. Continua affermando che questa rappresenta una possibilità di adesione ad una CER costituita che avviene in maniera trasparente, poiché vi partecipano altri enti pubblici, altri Comuni sia dell'Italia settentrionale che meridionale e il Comune Capofila è Montevarchi. Specifica che ha avuto modo di parlare con il Sindaco e con altri amministratori delegati evidenziando i benefici ambientali sia per i cittadini che per gli enti locali e soggiunge come questo rappresenti una opportunità anche in vista della scadenza il 31 marzo di un bando di una linea del PNRR del Ministero dell'Ambiente, con cui si fornisce la possibilità di utilizzare dei contributi a fondo perduto. Precisa altresì che se vi sono dei dubbi da parte dei consiglieri si può rinviare invitando i tecnici ed ingegneri per illustrare la stessa, ed in ogni caso conferma come per l'ente vi è un beneficio.

Il Consigliere Gangi Sonia interviene dicendo che il gruppo ha dei dubbi in merito alla proposta e in particolare circa gli eventuali impegni del Comune sia a livello temporale che economico, sia poiché la forma giuridica è la fondazione.

Il Sindaco spiega che l'accordo produce effetti per venti anni, ma il Comune può recedere in qualunque momento, e spiega altresì come si voglia successivamente istituire e creare una CER Aidone, anche se attualmente quella prospettata è la soluzione migliore.

Il Consiglere Gangi Sonia chiede al Presidente se possa convocarsi una seduta di consiglio in adunanza aperta, visto essere tema di interesse generale, al fine di fare partecipare i cittadini e dare risposte anche a loro.

Il Segretario Comunale precisa che ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in caso di sedute convocate nella forma delle adunanze aperte non è possibile adottare deliberazioni o assumere impegni di spesa a carico del Comune.

Il Presidente del Consiglio dà atto che si procederà alla votazione per il rinvio della proposta.

Non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire il Presidente pone in votazione il rinvio della proposta, che a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata all'unanimità dei presenti con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 8;

Favorevoli: unanimità 8 Consiglieri

Astenuti: Ø Contrari: Ø

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura da parte del Presidente del Consiglio della proposta avente ad oggetto "APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 DEL COMUNE DI AIDONE CON IL COMUNE DI MONTEVARCHI – AUTORIZZAZIONE ALLA ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA", allegata alla presente;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto dell'esito delle votazioni come riportate in premessa;

DELIBERA

1. Di rinviare, all'unanimità, la proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 DEL COMUNE DI AIDONE CON IL COMUNE DI MONTEVARCHI – AUTORIZZAZIONE ALLA ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA".

Si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.



Comune di Aidone Regione Siciliana Libero Consorzio Comunale di Enna

Area..... Servizio..... Ufficio...... Ufficio.....

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 DEL COMUNE DI AIDONE CON IL COMUNE DI MONTEVARCHI – AUTORIZZAZIONE ALLA ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA.

Data	Data
L'Assessore di riferimento	Data Il Responsabile del procedimento
	procedimento
PARERI	
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)	
SERVIZIO INTERESSATO	SERVIZIO RAGIONERIA
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
D'Favorevole	(in caso di impegno di spesa o diminuzione di
☐ Contrario	(entrata)
Non pecanite di	☐ Favorevole ☐ Contrario
☐ Non necessita di parere di regolarità tecnica Data 2.3 . 0.4 2.5	NAME OF STREET
Il Responsabile	Non necessita di parere di regolarità acutali
Resource Office ST 18.	Data 2. 4. CO. 20 20 II Responsable
	II responsable
	The same of the sa
HERON .	
UFFICIO SEGRETERIA	No.
☐ Approvata nella seduta dei	* 16
□ No	e n
☐ Non approvata	
☐ Rinviata	
☐ Immediatamente eseguibile	
Pubblicata all'albo pretorio in deta	
☐ Pubblicata all'albo pretorio in data ☐ esecutiva	a in data
🗖 Da trasmettere: 🗖 ai Capigruppo 🗖 alla Prefettura 🗖 al Servizio .)
Data	i i
Il Responsabile	

Premesso che:

- Le "Comunità Energetiche Rinnovabili" (CER) rappresentano un fattore fondamentale nel processo di transizione energetica quali forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia, che consentono di creare vantaggi per i singoli e la comunità sia di tipo economico sia di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio.
- Il Comune può svolgere un ruolo fondamentale in qualità di promotore e facilitatore del processo di costituzione di una CER, definendo le strategie di indirizzo, garantendo stabilità di governo, bilanciamento degli interessi del territorio e supportando la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini. Tale centralità dell'Ente Territoriale si evince, nello specifico, dalla stessa definizione di Comunità Energetica Rinnovabile la quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, deve avere come obiettivi tra gli altri quelli di "fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui la Comunità opera, prima che profitti finanziari".
- L'Amministrazione comunale reputa necessario che l'Ente si faccia parte attiva per costruire un contesto territoriale in grado di creare valore e sviluppo economico, ambientale e sociale, per la propria comunità, realizzando vantaggi per il cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più attivo, equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica.
- L'Amministrazione comunale a tal fine ha valutato la possibilità di far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile, entità senza scopo di lucro che persegue uno scopo di utilità generale, con personalità giuridica che è in grado di divenire interlocutore credibile ed autorevole a supporto del dialogo con la società civile per favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e vicino ai cittadini, il tutto valorizzando potenzialità, opportunità ed esperienze sia dei privati sia degli Enti mediante applicazione del principio delle porte aperte.
- Il Comune di Montevarchi e la Società di Progetto Energy Montevarchi S.r.l., Società concessionaria costituita a seguito dell'avvenuta aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica, hanno costituito in data 02 agosto 2023 la Comunità Energetica Rinnovabile "CER Italia" (già "CER Valdarno") nella forma giuridica della Fondazione di Partecipazione (in qualità di fondatori promotori), come evidenziato dalla deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 27 luglio 2023.
- L'Amministrazione comunale ha avviato diverse interlocuzioni con il Comune di Montevarchi in quanto interessata ad aderire alla Fondazione di partecipazione "CER Italia" con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economico sociali alla propria comunità.
- A tal fine il Comune di Aidone intende aderire alla **Fondazione di partecipazione CER Italia** conferendo alla medesima mandato per la valorizzazione dell'energia condivisa mediante accesso al servizio di autoconsumo diffuso e, conseguentemente, organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 199/2021.

Visto:

- L'Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento della Fondazione di Partecipazione CER Italia, e in particolare:
 - o l'art. 3 (Scopi) dello Statuto che prevede che "L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle

- aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici";
- o l'art. 4 (Attività istituzionale), comma 1 dello Statuto, che prevede che "La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:
 - a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
 - b) gestire i rapporti con il GSE;
 - c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
 - d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;
 - e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
 - f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 32 del Dlgs 199/2021;
 - g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione".
- o l'art. 9 bis (Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia), comma 3, dello Statuto che prevede che "In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui al seguente comma, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione".
- o l'art. 11 (Partecipanti), comma 1, dello Statuto che prevede che "Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese [...] enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali [...] che condividono le finalità della Fondazione";
- o l'art. 12 (Prerogative dei Partecipanti), comma 1 dello Statuto che prevede che "La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva [...]"
- o l'art. 23bis (L'Assemblea dei Fondatori), comma 1, dello Statuto che prevede che "L'Assemblea dei Fondatori è costituita da:
 - a) Fondatore Promotore Comune di Montevarchi come definito all'art. 10;
 - b) gli Enti Locali che assumono la qualifica di Partecipanti come definiti all'art. 11".

Ritenuto che:

- le finalità e i contenuti dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento della Fondazione di Partecipazione CER Italia, possono essere condivisi dall'Amministrazione comunale.
- La partecipazione della Amministrazione comunale alla Fondazione di Partecipazione CER Italia può avere un ruolo centrale nel potenziamento del sistema di produzione elettrica e nel conseguimento degli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, andando verso la direzione tanto sperata di autosufficienza energetica.
- In relazione a quanto specificato al punto precedente il Comune di Aidone intende assumere la qualifica di Partecipante della Fondazione di Partecipazione CER conferendo alla medesima mandato per la valorizzazione dell'energia condivisa mediante accesso al servizio di autoconsumo diffuso e, conseguentemente, organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 199/2021.

Dato atto che:

- L'art. 15 della Legge 241/90 prevede che le P.A. possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- L'Amministrazione comunale intende far riferimento agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni previsti dall'art. 15 della Legge 241/1990 per avviare un rapporto di collaborazione finalizzato all'adesione alla Fondazione di Partecipazione CER Italia con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economico sociali, a tal fine conferendo mandato per la valorizzazione dell'energia condivisa dai punti di connessione nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per promuovere e sostenere la produzione di energia elettrica e favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e vicino ai cittadini, valorizzando il sistema di produzione elettrica e conseguentemente gli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Valutato che:

- La Fondazione di Partecipazione CER Italia si è resa disponibile a promuovere la condivisione di energia da fonti rinnovabili sul territorio dell'Amministrazione comunale mediante azioni di comunicazione e assistenza nei confronti di tutti i soggetti, produttori e consumatori, che intenderanno aderire alla Fondazione, impegnandosi, altresì, a presentare "Istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso" al GSE per le cabine primarie interessate.
- In data 12/11/2024 è stata altresì presentata dalla Fondazione di Partecipazione CER Italia la bozza di Accordo ex art. 15.

Verificata la conformità del presente atto rispetto agli obiettivi strategici dell'Ente.

Dato atto che il presente provvedimento, stante la sua natura politica programmatica che non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio dell'ente, non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 18/8/2000, N. 267.

Preso atto dello Statuto e del Regolamento della Fondazione CER Italia;

Accertata la propria competenza nella materia oggetto della presente deliberazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- La Direttiva UE RED II "Renewable Energy Directive 2018/2001";
- Il D.Lgs. 8 Novembre 2021 n. 199;
- l'O.AA.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

- 1. Di dare atto che le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- 2. Di autorizzare il Sindaco, per quanto dichiarato in premessa, alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 al fine di disciplinare un rapporto di collaborazione finalizzato all'adesione del Comune alla Fondazione di Partecipazione CER Italia conferendo alla medesima mandato per la valorizzazione dell'energia condivisa mediante accesso al servizio di autoconsumo diffuso e, conseguentemente, organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
- 3. **Di autorizzare,** pertanto, sin d'ora il Sindaco alla sottoscrizione dell'adesione alla Fondazione di Partecipazione CER Italia;
- 4. Di approvare lo schema di Accordo e il modello di domanda finalizzato all'adesione alla Fondazione di Partecipazione CER Italia, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 5. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo pretorio online, nonché sul sito istituzione del Comune di Aidone, alla sezione Amministrazione Trasparente, Avvisi ed alla pagina inerente le Comunità Energetiche Rinnovabili.
- 6. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di attivare tempestivamente la collaborazione con i soggetti ivi indicati.

ACCORDO, TRA ENTI EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241

L'anno duemilaventicinque il giorno		del mese di	
COMUNE DI MONTEVARCHI	TRA		
	E		

Di seguito per brevità definite anche "le Parti" o "la Parte"

VISTI

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

La Direttiva UE RED II "Renewable Energy Directive 2018/2001";

Il Decreto Legislativo 8 Novembre 2021 n. 199;

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PREMESSO CHE

COMUNE DI AIDONE

- Il Comune di Montevarchi ha sottoscritto in data 27 gennaio 2023 con la Società "Energy Montevarchi S.r.l." in qualità di Società di progetto, il contratto di affidamento in concessione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell'articolo 164 e seguenti, dell'articolo 180 e dell'articolo 185, comma 15 e seguenti del Decreto legislativo del 18 aprile 2018, n. 50 e successive modificazioni (Rep. n. 776/2023).
- Il Comune di Montevarchi e la Società Energy Montevarchi S.r.l. con Atto costitutivo a Rogito Notaio Carlo Saggio Repertorio n. 8939 - Raccolta n. 4760, hanno costituito una Comunità Energetica Rinnovabile nella forma giuridica della Fondazione di

partecipazione denominata Fondazione di Partecipazione CER Italia (di seguito per brevità anche "Fondazione CER Italia"), con l'obiettivo principale di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dagli impianti di produzione FER detenuti dalla Società, promuovendo altresì l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti.

- Lo Statuto della Fondazione CER Italia prevede, tra le altre discipline, l'adesione alla comunità energetica di tutte le Amministrazioni comunali, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, che condividono le finalità della fondazione, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai Partecipanti, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei partecipanti alla fondazione stessa.
- Lo Statuto della Fondazione CER Italia prevede altresì, all'art. 23bis, che tutti gli Enti Locali che assumono la qualifica di Partecipanti partecipino all'Assemblea dei Fondatori alla quale viene demandata la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo e la nomina di alcuni componenti. L'Assemblea dei Fondatori delibera utilizzando il metodo del voto ponderato in misura proporzionale al numero di abitanti.
- Lo Statuto della Fondazione CER Italia prevede, all'art. 21bis, la costituzione di specifici Consigli d'Ambito disciplinando le modalità di costituzione, i poteri, la nomina e le modalità di funzionamento degli stessi. Il medesimo articolo prevede che la maggioranza dei membri di ciascun Consiglio d'Ambito sia nominata dai Comuni compresi nel perimetro dell'Ambito territoriale di riferimento.
- Il Comune di Aidone ha avviato diverse interlocuzioni con la Fondazione di CER
 Italia ed il Comune di Montevarchi mostratosi interessato ad aderire alla Fondazione
 stessa con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economico sociali alla
 propria comunità.
- A tal fine il Comune di Aidone intende conferire alla Fondazione CER Italia mandato per la valorizzazione dell'energia condivisa dai punti di connessione nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per promuovere e sostenere la produzione di energia elettrica e favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e vicino

ai cittadini, valorizzando il sistema di produzione elettrica e conseguentemente gli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

CONSIDERATO CHE

- L'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.
- Le Parti, ai fini della regolamentazione dei reciproci rapporti, intendono far riferimento agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni previsti dall'art. 15 della Legge 241/1990, norma che presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico.
- Le Parti hanno interpretato il requisito della cooperazione alla luce del "principio di effettività" della collaborazione tra due enti pubblici che abbraccia, sia il momento che precede la formazione dell'accordo, sia quello della sua esecuzione.
- Nell'ambito del presente Accordo è interesse del Comune di Aidone farsi parte attiva per costruire un ambito territoriale in grado di creare valore e sviluppo economico, ambientale e sociale, con vantaggi per il cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale garantire un accesso più attivo, equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica. A tal fine il Comune intende aderire alla Fondazione CER Italia, Fondazione di Partecipazione senza scopo di lucro con personalità giuridica, conferendo mandato per la valorizzazione dell'energia condivisa dai punti di connessione nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per promuovere e sostenere la produzione di energia elettrica e favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e vicino ai cittadini, valorizzando il sistema di produzione elettrica e conseguentemente gli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
- È interesse del Comune di Montevarchi, della Fondazione CER Italia e del Comune interessato, costituire un Comitato d'Ambito ai sensi dell'art. 21 bis dello Statuto della Fondazione CER Italia, denominato "CER ITALIA", i cui membri saranno designati secondo le modalità previste nello Statuto medesimo.

- Il Comune di Montevarchi, la Fondazione CER Italia ed il Comune interessato condividono sin d'ora che, al verificarsi della condizione della costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile partecipata dal Comune interessato, su esplicita richiesta del Comune stesso, le configurazioni sottese all'ambito CER ITALIA saranno trasferite sotto la responsabilità della nuova Comunità Energetica nel rispetto delle modalità disciplinate dalla normativa vigente.
- L'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/1990.
- Nell'ambito del presente Accordo le Parti assumeranno integralmente a proprio carico ognuna per la propria parte, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni in esso previsti.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Finalità

- 1. Nell'ambito degli obiettivi generali citati in premessa, con il presente Accordo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato all'adesione del Comune di Aidone alla Fondazione di Partecipazione CER Italia con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economico sociali alla propria comunità promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la successiva condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione.
- 2. Il Comune di Aidone perseguirà tale finalità attraverso l'adesione alla Fondazione CER Italia, il conferimento alla medesima Fondazione del mandato per la valorizzazione dell'energia sottesa ai propri punti di connessione alla rete elettrica e la partecipazione al Consiglio d'Ambito "CER ITALIA"

Art. 3 – Promozione della comunità energetica nell'ambito territoriale

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la promozione delle finalità ambientali, sociali ed economiche all'interno dell'ambito territoriale "CER ITALIA" prevederà l'insieme di

- tutte le attività di promozione e gestione che saranno integralmente poste a carico della. Fondazione CER Italia coerentemente con le proprie finalità statutarie.
- Il Comune di Aidone si impegna a coordinare e supportare le azioni di sviluppo promosse dalla Fondazione CER Italia fornendo, ove necessario, gli indirizzi ed il supporto necessario.
- 3. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto, che gli indirizzi strategici per la promozione e gestione delle configurazioni comprese all'interno dell'ambito "CER ITALIA" saranno adottate in seno al Consiglio d'Ambito "CER ITALIA".
- 4. Le Parti intendono altresì disciplinare le attività conseguenti alla eventuale costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile partecipata dal Comune di Aidone, prevedendo che, su esplicita richiesta del Comune stesso, le configurazioni sottese all'ambito "CER ITALIA" saranno trasferite sotto la responsabilità della nuova Comunità Energetica nel rispetto delle modalità disciplinate dalla normativa vigente.

Art. 4 - Decorrenza e durata

- 1. Il presente Accordo produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione e sino a anni 20 a decorrere dalla data di sottoscrizione, ovvero al verificarsi anticipato delle condizioni di cui al precedente articolo 3, comma 4 ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'Organo competente.
- 2. Al termine del presente Accordo le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 5 - Recesso

- 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo.
- 2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante Posta Elettronica Certificata ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Art. 6 - Risorse finanziarie

1. Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo.

Art. 7 - Riservatezza - Trattamento dei dati personali

- Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.
- 2. Le Parti convengono che, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, si osserverà il Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e la normativa prevista in materia.
- 3. Per il Comune di Montevarchi il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile _____.
- 4. Per il Comune di Aidone il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile

Art. 8 - Revisioni e integrazioni

- Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di tutte le Parti del suddetto atto aggiuntivo.
- 2. Il presente Accordo non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e rimarrà valido continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Art. 9 - Controversie

- Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con massimo spirito di collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto.
- 2. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di

Art. 10 – Comunicazioni

 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto, da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. ed inviate per posta ai seguenti indirizzi:

Comune di Montevarchi

Comune di Aidone

Art. 11 - Registrazione

Il presente Accordo firmato digitalmente in unico originale ex art. 24, comma 1 e 2 CAD
 d. 1gs 82/2005 sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 12 – Norme di rinvio

 Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Allegato "A" al n. 9475/5085 di repertorio

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER Italia" PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione

- 1. È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori, Comune di Montevarchi e Energy Montevarchi srl la "Fondazione di Partecipazione CER Italia", (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.
- 2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
- Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 2 - Sede

- 1. La Fondazione ha sede legale in Montevarchi, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche, del Prefetto.
- 2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.
- 3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.

Art. 3 - Scopi

- 1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- 2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
- 3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.
- 4. La Fondazione opera sull'intero territorio nazionale, suddiviso nelle differenti Zone di Mercato, come definite dalla normativa vigente.

Art. 4 - Attività istituzionale

- 1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:
 - a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
 - b) gestire i rapporti con il GSE;
 - c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e

rendicontazione;

- d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;
- e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 32 del Dlgs 199/2021;
- g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

- 1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:
 - a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
 - c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
 - d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
 - e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
 - f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
 - g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
 - h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
- La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.
- 3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
- 4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa

la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

- 1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
 - b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
 - c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

- 1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:
 - a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;
 - b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione:
 - d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
 - e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;
 - eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio,

- anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Art. 9 - Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.
- 3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
- 4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
- 5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
- 6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
- 7. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 bis - Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

- La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia.
- 2. Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.
- 3. In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui al seguente comma, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
- 4. Il valore soglia di cui al precedente comma 3, definito nel Regolamento di cui al comma 2, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla

normativa tempo per tempo vigente.

- 5. Il Regolamento di cui al precedente comma 2 definisce altresì le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti come definiti al successivo articolo 11, con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 6. Ove istituiti, i Consigli d'Ambito territoriale sono competenti per la destinazione della quota di tariffa premio riservata a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, determinata secondo le modalità di cui al precedente comma 3 e riconducibile agli impianti per la condivisione compresi nel proprio perimetro territoriale, come definito ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 bis dello Statuto.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA Art. 10 – Fondatore Promotore

 Sono Fondatori Promotori il Comune di Montevarchi e la Energy Montevarchi S.r.l.

Art. 11 - Partecipanti

- 1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ivi comprese le fondazioni, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, le rappresentanze sindacali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 31, del d.lgs. 199 del 2021 che condividono le finalità della Fondazione.
- 2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.
- 3. I Partecipanti che appartengono alle Associazioni di Categoria, Ordini Professionali e Sindacati hanno la possibilità di richiedere pareri su apposite tematiche, nelle modalità disciplinate al successivo art. 20, commi 2 e 3.

Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

- 1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, promuovendone anche le attività e la funzione sociale.
- 2. Inoltre, i Partecipanti:
 - a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;
 - b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica

dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 13 - Recesso

- 1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.
- 2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 - Esclusione

- 1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.
- 2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.
- 3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:
 - a) trasformazione, fusione e scissione;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) apertura di procedure di liquidazione.
- 4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

- 1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
- 2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV ORDINAMENTO

Art. 16 - Organi della Fondazione

- 1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Indirizzo;
 - c) l'Assemblea dei Fondatori;
 - d) i Consigli d'Ambito;
 - e) il Comitato di Gestione;
 - f) il Comitato Scientifico;
 - g) l'Assemblea dei Partecipanti;

h) l'Organo di Revisione.

Art. 17 - II Presidente della Fondazione

- 1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona dell'attuale Sindaco di Montevarchi dott.ssa Silvia Chiassai Martini e rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi e dura in carica 5 anni.
- 2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.
- 3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.
- 4. Più in particolare Il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio di Indirizzo;
 - b) convoca l'Assemblea dei Fondatori, se costituita;
 - c) convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

Art. 18 - II Consiglio di Indirizzo: Composizione - Nomina - Cessazione

- 1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri così nominati:
 - a) dal Presidente della Fondazione, che lo presiede;
 - b) da due a quattro membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori;
 - c) da un membro nominato dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l.:
 - d) da un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.
- 2. Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.
- 3. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei Partecipanti. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati.
- 4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.
- 5. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 – Il Consiglio di Indirizzo – Decadenza ed Esclusione

- 1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
- 2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
- 3. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 20 – II Consiglio di Indirizzo – Poteri e competenze

- 1. Il Consiglio di Indirizzo:
 - a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
 - b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 - d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Vicepresidente;
 - f) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;
 - g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;
 - h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
 - i) definisce il numero e l'estensione degli Ambiti Territoriali di cui al successivo art. 21bis;
 - j) definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinata al precedente articolo 9bis, recependo, ove istituiti, i pareri vincolanti dei Consiglio d'Ambito.
- 2. Il Consiglio di Indirizzo ha l'obbligo di consultare le Associazioni di Categoria, gli Ordini Professionali ed i Sindacati che abbiano assunto la qualifica di Partecipanti, sulle materie di propria competenza definite alle lettere a) e j) del comma 1 e questi si impegnano ad esprimere un parere non vincolante.
- 3. Il Consiglio di Indirizzo ha inoltre l'obbligo di riscontrare formalmente le proposte sulle materie di propria competenza definite alle lettere a) e j) del comma 1, che siano formalmente presentate dalle Associazioni di Categoria, dagli Ordini Professionali e dai Sindacati che abbiano assunto la qualifica di Partecipanti.
- 4. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 21 – Il Consiglio di Indirizzo – Convocazione e modalità di svolgimento

- 1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
- 3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
- 4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

- 5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
- 7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretario della riunione.
- 8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
- 9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
- 10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 21bis – I Consigli d'Ambito – Composizione – Poteri – Nomina e Modalità di Funzionamento

- 1. I Consigli d'Ambito sono istituiti per ciascun Ambito territoriale definito dal Consiglio di Indirizzo.
- 2. I Consigli d'Ambito esercitano le loro funzioni all'interno di un perimetro territoriale coincidente con i confini amministrativi dei Comuni compresi nello specifico Consiglio d'Ambito che abbiano conseguito la qualifica di Partecipante.
- 3. Ciascun Consiglio d'Ambito è composto da 3 a 5 membri nominati:
- a) il Presidente del Consiglio d'Ambito e due membri dai Comuni, compresi nel perimetro dell'Ambito territoriale di riferimento, che abbiano conseguito la qualifica di Partecipante. Ai fini della nomina, il Presidente della Fondazione convoca un'Assemblea dei Fondatori che comprenda tutti i Comuni compresi nel perimetro dell'Ambito territoriale. Le votazioni sono assunte ponderando i voti di ciascun Comune compreso nel perimetro dell'Ambito territoriale proporzionalmente al numero di abitanti come risultanti dall'ultime rilevazione ISTAT;
- b) due membri dall'Assemblea dei Partecipanti che apportino alla Fondazione utilità afferenti al territorio di competenza dello specifico Ambito. Ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Ambito, i Partecipanti deliberano secondo le medesime modalità previste al comma 5 dell'art. 24.
- 4. I Consigli d'Ambito durano in carica 5 anni. Su proposta del Consiglio di Indirizzo, esclusivamente nel caso di adesione alla Fondazione di uno o più Comuni ad uno specifico Ambito, può essere proposta una modifica nelle nomine dei tre membri di cui al precedente comma 3, lettera a) che saranno nominati dai nuovi aventi diritto. I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio d'Ambito.
- 5. I Consigli d'Ambito rilasciano pareri obbligatori non vincolanti per il Consiglio di Indirizzo sulle seguenti materie, limitatamente agli elementi che interessano ciascun Ambito di competenza:
- a) indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
- b) direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

- c) approvazione del bilancio di previsione e quello consuntivo;
- d) accettazione di eredità, legati e donazioni;
- e) eventuali proposte di modifiche statutarie;
- f) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.
- 6. I Consigli d'Ambito rilasciano, inoltre, al Consiglio di Indirizzo parere vincolante in merito alla destinazione della quota di tariffa premio riservata a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, determinata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9bis della Statuto e riconducibile agli impianti per la condivisione compresi nel proprio perimetro territoriale.
- 7. I pareri di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono rilasciati:
- a) preventivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo delle delibere afferenti alle materie di cui al precedente comma;
- b) su iniziativa di ciascun Consiglio d'Ambito nel caso in cui lo stesso intenda promuovere nuove iniziative.

Art. 22 – Il Comitato di Gestione – Composizione – Poteri e Modalità di Funzionamento

- 1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 membri, compreso il Presidente al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione con il corrispondente potere di legale rappresentanza.
- 2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi.
- 3. Gli altri membri sono nominati:
 - a) due dall'Assemblea dei Fondatori;
 - b) uno dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l.;
 - c) uno dall'Assemblea dei Partecipanti.
- 4. Il Presidente del Comitato di Gestione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.
- 5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.
- 6. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare al Consiglio un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati, ove mancanti, il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
- 7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
- 8. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente al suo interno. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.
- 9. In particolare:
 - a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3, 4 e 5, con il parere del Comitato Scientifico;
 - b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;
 - c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei

benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 9bis e degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Indirizzo;

- d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli 14, 19 e 23;
- e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;
- f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto:
- h) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione.
- 10. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.
- 11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
- 12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
- 13. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
- 14. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 15. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
- 16. Alle adunanze del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione.
- 17. Il Comitato nomina al proprio interno un segretario della riunione.
- 18. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
- 19. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera d) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera c) ed e) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
- 20. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
- 21. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.
- 22. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno

esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

23. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.

Art. 23 - Il Comitato di Gestione - Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

- 1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
- 2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.lgs.39/2013;
 - b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
 - c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
 - d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
 - e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico:
 - f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
- 3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione di partecipazione CER Italia ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione Fondatore Promotore o dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Comitato di gestione.
- 4. I componenti del Comitato di Gestione decadono:
 - a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
 - b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
 - c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Comitato.
- 5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.
- 6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione:
 - c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
- 7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 23bis - L'Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è costituita da:

- a) Fondatore Promotore Comune di Montevarchi come definito all'art. 10;
- b) gli Enti Locali che assumono la qualifica di Partecipanti come definiti all'art. 11.
- 2. L'Assemblea dei Fondatori svolge le seguenti funzioni:
 - a) determina il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Indirizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 del presente Statuto, e nomina:
 - due membri del Consiglio di Indirizzo se esso è composto da cinque membri, tre membri del Consiglio di Indirizzo se esso è composto da sei membri e quattro membri del Consiglio di Indirizzo se esso è composto da sette membri;
 - 2) i membri di ciascun Consiglio d'Ambito, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 21bis.
- 3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.
- 5. L'Assemblea dei Fondatori per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.
- 6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea dei Fondatori sono mille. La ripartizione dei voti tra ciascun Fondatore avviene in misura proporzionale al numero di abitanti. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.
- 7. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.
- 8. L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 24 - L'Assemblea dei Partecipanti

- 1. I Fondatori Promotori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.
- 2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:
 - a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;
 - b) nomina un membro del Consiglio di Indirizzo;
 - c) procede alle eventuali nomine di membri del Consiglio di Indirizzo nelle altre specifiche ipotesi previste dall'art. 18;
 - d) nomina un membro del Comitato di Gestione;
 - e) nomina un membro del Comitato Scientifico.
- 3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno

- dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.
- 5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.
- 6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".
- 7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.
- 8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.
- 9. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.
- 10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 - Il Comitato Scientifico

- 1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.
- 2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi.
- 3. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l. ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.
- 4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.
- 5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.
- 6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
- 7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
- 8. Il Comitato Scientifico:
 - a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
 - b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.
- 9. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
- 10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.
- 11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.

12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 26 - L'Organo di revisione

- 1. L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.
- 2. Il Consiglio di Indirizzo, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.
- 3. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.
- 4. I componenti dell'Organo di revisore possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.
- 5. L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- 6. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

PARTE V

SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

- 1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
- 2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti al Comune di Montevarchi per finalità di interesse pubblico.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 30 - Clausola transitoria

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 22.1, il primo comitato di gestione, nominato alla costituzione della fondazione, sarà composto da tre membri.

F.to Silvia Chiassai Martini

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonchè ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89. Milano, lì 03 aprile 2024



REGOLAMENTO INTERNO DELLA FONDAZIONE CER ITALIA

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

- 1. 1. Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi della Fondazione ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Fondazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Fondazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della Fondazione.
- 2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate all'articolo 3 dello Statuto.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i Partecipanti interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione di Partecipazione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, ed ai sensi del D.M. n. 414 del 07/12/2023, per gli Organi della Fondazione, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Fondazione di Partecipazione.
- 2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Indirizzo o dai Consigli d'Ambito e devono essere approvate dal Comitato di Gestione.
- 3. Il Comitato di Gestione può adottare, anche su proposta del Consiglio di Indirizzo o dei Consigli d'Ambito, deroghe al presente Regolamento che avranno effetto su specifiche configurazioni di

FONDAZ ONE CER TAL A

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 - 52025 - Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511



cabina primaria ovvero per specifici impianti, fermo restando che dette deroghe non dovranno alterare i principi mutualistici e di bilanciamento degli interessi dei Partecipanti nel rispetto della normativa applicabile.

4. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Comitato di Gestione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 3 - Finalità e attività della Fondazione di Partecipazione

- 1. La Fondazione di Partecipazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.
- 2. L'attività della Fondazione di Partecipazione è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai Partecipanti, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del comma 2, dell'articolo 31 del D. Lgs 199/2021.
- 3. Per realizzare tali obiettivi, la Fondazione di Partecipazione opererà intraprendendo le seguenti iniziative:
 - Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni
 possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed
 europee;

FONDAZ ONE CER TAL A

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 - 52025 - Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511



- '- Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dello scopo della Fondazione;
- Promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Articolo 4 – Ulteriori attività

- 1. I settori di intervento della Fondazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli Organi della Fondazione stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche dei Partecipanti che ne costituiscono la base e dalle dichiarazioni dagli stessi rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.
- 2. L'impegno della Fondazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dai suoi Organi, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatore per condurre trattative o formulare proposte.

TITOLO III

ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 5 - Procedura di ammissione

- 1. Possono far parte della Fondazione:
 - a. persone fisiche;
 - b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale (non sono ammesse imprese che abbiano codice ATECO prevalente 35.11 0 35.14);
 - c. associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ivi comprese le fondazioni;

FONDAZ ONE CER TAL A

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 – 52025 – Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511



- d. 'enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, le rappresentanze sindacali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.
- 2. La presentazione della domanda di ammissione alla Fondazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

- a) (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;
- b) copia dello statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli Organi della Fondazione debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione ed adesione;
- c) per i prosumer/produttori) copia dell'accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;
- 3. Ricevuta la domanda di ammissione gli Organi della Fondazione potranno richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.
- 4. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del D. Lgs. 199/2021 e s.m.i., gli Organi della Fondazione redigono anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

Articolo 6 - Criteri per la permanenza

FONDAZ ONE CER TAL A

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 - 52025 - Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511



- 1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.
- 2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale

- 1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Comitato di Gestione, composto da cinque componenti.
- 2. Sono altresì Organi della Fondazione:
 - Il Presidente della Fondazione;
 - Il Consiglio di Indirizzo;
 - L'Assemblea dei Fondatori;
 - I Consigli d'Ambito;
 - Il Comitato di Gestione:
 - Il Comitato Scientifico;
 - L'Assemblea dei Partecipanti;
 - L'Organo di Revisione.

Articolo 8 - Banca dati/Piattaforma

- 1. La Fondazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati contenente le informazioni relative ai Partecipanti.
- 2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Fondazione elementi di utili alla valutazione delle necessità e disponibilità dei Partecipanti al fine di porre in essere iniziative per lo sviluppo di ulteriori servizi a beneficio dei Partecipanti stessi.

FONDAZ ONE CER TAL A

Numero verde: 800 59.54.58

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 – 52025 – Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511

E-mail: info@fondazioneceritalia.it
PEC: fondazioneceritalia@legalmail.it



- 3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaform'a saranno fornite dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.
- 4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni:
 - (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, visura aggiornata, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
 - (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
- 5. Inoltre, gli Organi della Fondazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:
 - (Impegno dei Partecipanti verso la Fondazione): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il Partecipante prevede di apportare alla Fondazione.

TITOLO V

RAPPORTI TRA FONDAZIONE E IMPRESE

Articolo 9- Principi generali: Partecipazione -trasparenza e coerenza

- 1. La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i Partecipanti.
- 2. La partecipazione effettiva alle attività della Fondazione da parte dei Partecipanti è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Partecipanti ed attività della Fondazione. Per questo motivo, gli Organi della Fondazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Partecipanti.

FONDAZ ONE CER TAL A

Numero verde: 800 59.54.58

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 – 52025 – Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511

E-mail: info@fondazioneceritalia.it
PEC: fondazioneceritalia@legalmail.it



3. La Fondazione ed i Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 10 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa

- 1. La Fondazione, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile, sistemi di accumulo e quant'altro utile ad adempiere alla proprie finalità statutarie.
- 2. I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
- 3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti e l'assunzione del ruolo di Referente ai sensi della normativa di settore, sarà tenuta esclusivamente dalla Fondazione, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE Comunità Energetica".
- 4. Compete esclusivamente alla Fondazione e, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.
- 5. I Partecipanti prosumer/produttori, all'atto dell'adesione alla Fondazione, dovranno conferire altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

Articolo 11 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso

1. La Fondazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto sull'intero territorio sotteso alle cabine primarie comprese nell'Elenco Cabine Primarie, approvato dal Consiglio di Indirizzo e pubblicato sul sito della Fondazione.

FONDAZ ONE CER TAL A

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 – 52025 – Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511



- 2. Ferma restando la facoltà di ulteriore estensione dell'elenco di cui al comma 1, in fase di costituzione, saranno incluse nell'Elenco Cabine Primarie almeno le Cabine contenuto nell'allegato "Area di competenza".
- 3. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.
- 4. All'intero delle aree sottese a ciascuna delle cabine dell'elenco di cui al comma 1, saranno in particolare svolte:
 - Attività di promozione e diffusione anche con il coinvolgimento dei membri dei Consigli d'Ambito competenti;
 - Istanza di attivazione di una configurazione per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalle regole tempo per tempo vigenti;
 - Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 12 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni

- 1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nell'ambito in cui opera la Fondazione ai sensi dell'articolo 3 comma 4 dello Statuto, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla Fondazione conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- 2. Nei casi di cui al precedente comma, la Fondazione, nei limiti di legge e previa esplicita richiesta da parte dell'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione, gli impianti potranno essere realizzati con oneri, integralmente o parzialmente, a carico del Fondatore Promotore Energy Montevarchi Srl.
- 3. Le richieste di cui al comma precedente dovranno essere presentate agli Organi della Fondazione.
- 4. Ricevuta la richiesta gli Organi della Fondazione assicureranno che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:
 - Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti;
 - Condizioni economiche per l'affitto del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli impianti.

FONDAZ ONE CER TAL A

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 - 52025 - Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511

E-mail: info@fondazioneceritalia.it PEC: fondazioneceritalia@legalmail.it

Numero verde: 800 59.54.58



- Ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore dell'Ente.
- 5. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, accettano o rigettano la proposta, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni.
- 6. Nel caso di accettazione della proposta, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, si impegnano a sottoscrivere specifica convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti.

Articolo 13- Distribuzione dei benefici

- 1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Partecipante, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Partecipante (produttore/prosumer consumatore) e degli impegni assunti nei confronti della Fondazione (tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo Partecipante).
- 2. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei seguenti criteri.

- Ai Produttori

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai produttori		
Valorizzazione della vendita dell'energia:	variabile dal 100% al 90% in funzione		
quota di energia elettrica oggetto di	del prezzo zonale (Pz) dell'energia		
incentivazione (art. 1.1, lett. q) del	come da tabella seguente sulla		
TIAD.	"Valorizzazione della vendita		
	dell'energia: quota di energia		
	condivisa"		
Valorizzazione della vendita dell'energia	100%		
quota energia NON oggetto di			
incentivazione (art. 1.1, lett. q) del			
TIAD.			

FONDAZ ONE CER TAL A

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 – 52025 – Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511



Tipologia'di beneficio economico	% riservata ai produttori
Tariffa incentivante su energia oggetto di	85%
incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD -	·
quota corrispondente a percentuali di	
condivisione fino a massimo il 55% (45%	
nei casi di cumulo fra tariffa premio e	
contributo in conto capitale).	
Tariffa incentivante su energia oggetto di	0%
incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD -	
quota eccedentaria a percentuali di	
condivisione fino al 55% (45% nei casi di	
cumulo fra tariffa premio e contributo in	O
conto capitale).	
Restituzione componenti tariffarie su	50%
energia oggetto di incentivazione (art.	
1.1, lett. q) del TIAD.	

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i Produttori **proporzionalmente all'energia immessa** in rete su base oraria dagli impianti di proprietà messi a disposizione della CER e ponderando in funzione della tariffa incentivante spettante a ciascun impianto secondo le regole tempo per tempo vigenti.

In deroga a quanto previsto nella tabella precedente sul riparto dei benefici economici per i Produttori, con specifico riferimento agli impianti facenti parte delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e per i quali il Produttore non intenda conferire lo specifico mandato di cui al precedente articolo 10, comma 5, sarà facoltà del Comitato, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di determinare l'eventuale quota di ripartizione per la componente di "Valorizzazione della vendita di energia" compensando tale valore a valere sugli importi spettanti per la tariffa premio spettante all'Impianto.

FONDAZ ONE CER TAL A

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 – 52025 – Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511



- Ai Consumatori (Clienti Finali)

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai consumatori
Valorizzazione della vendita	variabile da 0% al 10% in funzione del
dell'energia: quota di energia oggetto di	prezzo (Pz) dell'energia come da
incentivazione (art. 1.1, lett. q) del	tabella seguente sulla "Valorizzazione
TIAD.	della vendita dell'energia: quota di
	energia condivisa"
Tariffa incentivante su energia oggetto	15% tale importo sarà destinato a:
di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del	Tutti i Consumatori nel caso in cui
TIAD - quota corrispondente a	siano raggiunte percentuali di
percentuali di condivisione fino a	condivisione pari o inferiori al
massimo il 55% (45% nei casi di	55%;
cumulo fra tariffa premio e contributo in	• ai soli Consumatori Impresa nel
conto capitale).	caso in cui siano raggiunte
	percentuali di condivisione
	superiori al 55%.
Tariffa incentivante su energia oggetto	• 60% soli Consumatori diversi da
di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del	impresa;
TIAD - quota eccedentaria a percentuali	• 0% ai Consumatori Impresa.
di condivisione fino al 55% (45% nei	
casi di cumulo fra tariffa premio e	
contributo in conto capitale).	
Restituzione componenti tariffarie su	50%
energia oggetto di incentivazione (art.	
1.1, lett. q) del TIAD.	

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i Consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria, da ciascun POD.

- Alla Fondazione

FONDAZ ONE CER TAL A

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 – 52025 – Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511



Tipologia di beneficio economico	% riservata alla Fondazione
Tariffa incentivante su energia oggetto	40%.
di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del	
TIAD – quota eccedentaria a percentuali	
di condivisione fino al 55% (45% nei	
casi di cumulo fra tariffa premio e	
contributo in conto capitale).	

Tali benefici economici dovranno essere destinati a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

3. Al fine di assicurare la parità di trattamento degli interessi dei Produttori e dei Consumatori al variare delle dinamiche del mercato dell'energia ed in particolare del valore della materia prima riconducibile al Prezzo Zonale (Pz), la "Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di energia condivisa" sarà così ripartita:

Prezzo zonale orario dell'energia elettrica	% Produttori	% Consumatori
Pz≤140 €/MWh	100%	0%
141 €/MWh <pz≤200 mwh<="" td="" €=""><td>95%</td><td>5%</td></pz≤200>	95%	5%
Pz>200 €/MWh	90%	10%

- 4. Il Comitato di Gestione, su richiesta del Consiglio di Indirizzo o dei Consiglio d'Ambito, potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di Consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Partecipanti in Fascia Protetta). L'elenco dei Partecipanti consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell'Amministrazione comunale territorialmente competente.
- 5. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

FONDAZ ONE CER ITALIA

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 - 52025 - Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511



- Su richiesta del Consiglio di Indirizzo o del Comitato d'Ambito territorialmente competente utilizzando, in tutto o in parte, i benefici economici destinati alla Fondazione definiti secondo quanto previsto al precedente comma 2.;
- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;
- Devoluzione da parte dei Partecipanti dei benefici economici loro spettanti.
- 6. I Partecipanti non potranno pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Fondazione.
- 7. Gli Organi della Fondazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei Partecipanti stessi, secondo le modalità ritenute più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

Articolo 14 - Contribuzione ai fini del funzionamento della Fondazione di Partecipazione

- 1. Gli Organi della Fondazione richiedono ai Partecipanti una contribuzione annuale, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, su proposta del Comitato di Gestione.
- 2. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Fondazione, ove applicabile.
- 3. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dagli Organi della Fondazione entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.
- 4. Ciascun Partecipante e la Fondazione stessa destinatari dei benefici di cui al precedente articolo 13, oltre alla quota delle eventuali spese fisse di cui al precedente comma 2, dovranno contribuire alle spese variabili in misura direttamente proporzionale ai benefici tempo per tempo spettanti, effettivamente incassati e quantificati secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 2 precedente.
- 5. L'esatto ammontare delle spese variabili sarà determinato secondo le modalità disciplinate nell'apposito Contratto di Servizio e sarà addebitato contestualmente all'erogazione del beneficio



spettante. Detto importo, iscritto al Patrimonio di Gestione di cui all'articolo 8 dello Statufo, sarà trattenuto dalle somme spettanti.

- 6. Gli Organi della Fondazione provvederanno, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.
- 7. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai Partecipanti presenti a quella data.

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 – 52025 – Montevarchi (AR)

P.IVA: 02463810511

E-mail: info@fondazioneceritalia.it PEC: fondazioneceritalia@legalmail.it

Numero verde: 800 59.54.58